

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 2699

Primi adempimenti relativi agli indirizzi e alle direttive nei confronti degli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5 in materia di assistenza sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore politiche per la qualità della vita e dell'assessore rapporti e relazioni istituzionali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5 concernenti: «i criteri e modalità per l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale» ed in particolare, l'art. 4 il quale prevede che la conferenza Regione/Autonomie locali esprima pareri in materia di:

- a) proposta degli strumenti regionali di programmazione socio-economica e territoriale;
- b) proposte di leggi regionali di programmazione socio-economica e territoriale;
- c) proposte di legge e di regolamento regionale relativi al conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
- d) atti comunque attuativi delle leggi regionali 4 e 5 del 1997;

Visto l'art. 52 della legge regionale 4 del 1997, il quale dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, provveda ad emanare indirizzi e direttive agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite con la predetta legge, indicando, altresì, le leggi regionali che ne dettano la disciplina;

Visto in particolare il disposto dell'art. 5 della medesima legge n. 4 il quale dispone che la regione eserciti poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali per l'omogeneo esercizio sul territorio regionale delle funzioni ad essi attribuite, nonché emani direttive nei confronti dei medesimi enti destinatari di delega o subdelega di funzioni amministrative;

Ritenuto di dover procedere ad una prima individuazione delle funzioni amministrative conferite in materia di assistenza sociale;

Visto il parere della conferenza Regione/Autonomie locali espresso nella seduta del 23 marzo 1998 con determinazione n. 04, in allegato;

Delibera

- 1) di individuare, in base ai criteri individuati in premessa, le seguenti attività comprese nelle funzioni conferite dalle leggi regionali 5 marzo 1997 nn. 4 e 5 in materia di assistenza sociale, che debbono essere immediatamente esercitate dai comuni:
 - a) rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali;

- b) rilascio sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) la nomina dei membri di consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);
 - d) la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione, nei casi previsti dalla legge, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab).
- 2) di emanare gli indirizzi e le direttive di cui all'allegato A) e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione per l'esercizio delle funzioni rispettivamente attribuite o delegate o subdelegate ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5 ed in particolare dell'art. 35 citato in premessa.
 - 3) La Regione attraverso le proprie strutture garantisce agli enti locali ogni forma di consultazione, di ausilio e di indirizzo nell'esercizio delle funzioni conferite.
 - 4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale in corso.

Il presente atto non è soggetto a controllo e sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Parte I

Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sociale concernenti le attività di cui alle lettere a) e b) della deliberazione.

I Comuni debbono osservare le istruzioni contenute nei seguenti indirizzi.

1) Riferimenti Normativi

Legge regionale n. 38/1996, art. 58, comma 2:

«L'apertura ed il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 sono subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata previo parere del comune espresso con apposito motivato atto deliberativo sulla base dell'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti e dell'affidabilità dei gestori secondo la normativa vigente».

Legge regionale n. 38/1996, art. 66, comma 1:

«Sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 58, comma 5, per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali di cui al Titolo III, Capo II, articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e allo stesso Titolo, Capo III, si applicano le procedure fissate dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Legge regionale n. 38/1996, art. 57, comma 1:

«I comuni, singoli o associati, e le comunità montane, istituzionalmente competenti, ai sensi degli articoli 12 e 13, alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui al titolo III sono tenuti ad esercitare la vigilanza e il controllo su tutti i servizi pubblici e privati nonché sulle attività svolte dagli enti pubblici e privati e dalle associazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37».

Legge regionale n. 4/1997, art. 35, comma 1:

«Oltre alle funzioni in materia socio-assistenziale già attribuite ai sensi della normativa vigente, sono attribuite ai Comuni le funzioni attinenti al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, nonché le funzioni attinenti al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili nido privati di cui alla *legge regionale 16 giugno 1980, n. 59* e successive modificazioni».

Legge regionale n. 698 del 23 dicembre 1975:

«scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia».

Legge regionale n. 11 del 3 febbraio 1976

«norme per l'assistenza agli anziani» abrogata ma operante per effetto dell'art. 68, comma 3, della legge regionale n. 38/1996.

Legge regionale n. 59 del 16 giugno 1980

«norme sugli asili nido» legge regionale n. 67/1980: «Modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 59 del 16 giugno 1980, avente per oggetto «Norme sugli asili nido».

2) obiettivi della programmazione

La Regione Lazio ha corrisposto con l'emanazione della legge regionale n. 38/1996 al preciso obbligo di legge nell'ambito di una politica sociale regionale, che prevede di dare risposte organiche e razionali a domande omogenee, d'individuare i vari livelli istituzionali di competenza, i relativi raccordi fra il sociale e il sanitario, l'unificazione delle risorse, le modalità di esercizio delle funzioni trasferite e quindi, ricondurre a unitarietà e globalità gli interventi, armonizzandoli tra di loro.

Come è noto per effetto della citata legge, il sistema socio-assistenziale persegue obiettivi qualificanti quali il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi, l'integrazione tra i servizi, la prevenzione degli stati di disagio, il livello omogeneo di prestazioni, la promozione dei servizi ed interventi che favoriscono la permanenza dei soggetti nell'ambito familiare, la promozione della partecipazione, ecc.

Per il Perseguimento dei predetti obiettivi, la regione determina i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali mediante l'adozione del piano socio-assistenziale.

Rispetto al dettato normativo, la Regione sta predisponendo un documento recante le «Linee di piano socio-assistenziale 1998-2000». Le motivazioni di questa scelta si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- a) il contesto storico attuale che vede due questioni nodali in discussione, tra loro in stretta connessione: la riforma del welfare statale e la riforma in senso federale dello Stato nazionale;
- b) un modello di pianificazione previsto dalla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio) che presuppone un sistema organizzativo dei servizi assai sofisticato e attualmente non disponibile nella Regione Lazio e un sistema decisionale e prescrittivi «a cascata», dai cosiddetti livelli istituzionali sovraordinati (Stato, Regioni) alle province, ai Comuni, singoli o associati, alle comunità montane, che contraddice profondamente il modello federale dello Stato e una precisa divisione dei ruoli, che non possono essere che paritari nella diversità delle istituzioni.

Fino alla data d'entrata in vigore del piano socio-assistenziale regionale ovvero delle linee di piano e del relativo regolamento (art. 58, comma 5 continueranno ad avere rispettivamente validità ed efficacia «I criteri e le modalità di finanziamento agli enti locali, i parametri e gli standard nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi fissati dalle leggi regionali» (art. 68 comma 3) già in vigore ed abrogate dalla legge regionale 38/96.

3) Procedure

Il trasferimento di funzioni operato dalle leggi regionali 5 marzo 1997 nn. 4 e 5 ha lo scopo di favorire il decentramento dell'azione amministrativa e lo snellimento delle procedure nell'interesse della collettività.

Le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo tendono a fornire ai Comuni utili riferimenti per un corretto esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 35, comma 1 della legge regionale n. 4 del 5 marzo 1997, anche al fine di rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni medesime sul territorio regionale.

Gli indirizzi forniti con il presente documento rappresentano una sintesi delle procedure finì ad oggi adottate nelle diverse aree di intervento (minori ed anziani) di cui, peraltro, i Comuni sono a conoscenza, in quanto coinvolti nella fase istruttoria delle pratiche di autorizzazione al funzionamento.

n. 3.1 Anziani

Legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11 art. 10, Case di riposo.

Circolari n. 13400 del 29 novembre 1996 e n. 10 del 7 gennaio 1993.

Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento ex. art. 10 legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11 occorre produrre:

- domanda del legale rappresentante intesa ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento;
- copie degli elaborati (planimetrie, sezioni e prospetti quotati in scala 1/100, relazione tecnica, ecc.) dei progetti presentati e approvati dagli organi competenti (muniti degli estremi delle approvazioni stesse).

Dagli elaborati dei progetti devono risultare, tra l'altro:

- a) superficie totale del lotto;
 - b) la superficie coperta, la superficie totale utile e la cubatura vuoto per pieno dell'edificio;
 - c) la ricettività massima del complesso (approvata);
 - d) per ogni ambiente la superficie utile: l'altezza netta; la cubatura utile; le superfici totali di areazione ed illuminazione; l'arredo; il numero massimo ammissibile di persone contemporaneamente presenti;
 - e) gli impianti e le attrezzature di cui il complesso è dotato e le relative caratteristiche tecniche e funzionali;
 - f) il rispetto delle vigenti norme sulle barriere architettoniche;
- certificato di idoneità ed agibilità igienico-sanitaria;
 - certificato di prevenzione incendi, per le attività soggette (nulla osta provvisorio nei casi previsti dalla legge n. 818/84);
 - certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzioni infortuni ed igiene sul lavoro;
 - autorizzazione sanitaria per la somministrazione di cibi e bevande;
 - statuto e regolamento della casa di riposo;
 - tabella dietetica, firmata da un medico e vistata dalla azienda USL;
 - prospetto organico del personale;
 - iscrizione nel registro delle ditte della C.C.I.A.A.;
 - ogni altro documento previsto dalla vigente normativa in materia di residenze comunitarie;
 - ogni altro documento ritenuto utile dal Comune.

Nel rilasciare il provvedimento autorizzativo il Comune valuterà la regolarità della domanda e della documentazione presentata e/o acquisita, la sussistenza dei requisiti richiesti, la rispondenza dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi alle norme vigenti e all'uso cui sono destinati, in particolare lo stesso accerterà che la casa di riposo sia dimensionata in modo da assicurare all'utente la dotazione di spazi e servizi che garantiscano un soggiorno valido sotto il profilo individuale e collettivo.

Ottenuta l'autorizzazione, prima dell'apertura, la Casa di riposo dovrà inviare al Comune la dichiarazione della azienda U.S.L. relativa all'avvenuto rilascio dei libretti sanitari al personale assunto.

I Comuni provvedono anche alla predisposizione del provvedimento relativo alla eventuale variazione del legale rappresentante della struttura.

Si ribadisce che le modalità procedurali sopra individuate sono orientative e potranno essere adattate alle esigenze delle singole autonomie locali.

3.2 Per effetto dell'art. 57 della legge regionale n. 38/96, in attesa dell'emanazione del regolamento del servizio di assistenza sociale da parte del Consiglio regionale, i comuni comunque attuano forme di vigilanza e provvedono tra l'altro:

- a) a sospendere l'attività del servizio in assenza di autorizzazione ed in presenza di gravi irregolarità;
- b) a sospendere l'attività anche di strutture autorizzate in presenza di gravi irregolarità;
- c) a revocare l'autorizzazione nel caso in cui persistano gravi irregolarità.

3.3 Al fine di evitare soluzioni di continuità nel procedimento autorizzativi, la Regione, in via transitoria, provvede ad autorizzare soltanto quelle strutture per le quali il Comune ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11 e che hanno prodotto tutta la documentazione richiesta prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

3.4 Ferma restando la competenza in ordine alla vigilanza da parte dei comuni, entro l'anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Regione si riserva di effettuare una revisione delle autorizzazioni già rilasciate.

3.5 I comuni hanno l'onere di inviare alla Regione copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato alle strutture richiedenti, nonché con cadenza semestrale, la situazione delle strutture esistenti sul territorio.

3.6 La regione ai sensi della vigente normativa attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi socio-assistenziali di cui trattasi.

4. Minori

Legge n. 698 del 23 dicembre 1975, art. 2;

Note n. 10454 del 3 maggio 1976, n. 20601 del 1 settembre 1976, n. 11027 del 22 aprile 1977 della regione Lazio con le quali, in attesa delle leggi di riordino regionale, veniva «demandato, alle amministrazioni provinciali e al Comune di Roma, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle istituzioni per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia», nonché la predisposizione per l'istruttoria per la concessione della idoneità a finanziare, secondo i criteri già adottati dall'OMNI.

4.1 Documentazione occorrente ai fini della concessione del riconoscimento d'idoneità a funzionare.

1) Domanda del legale rappresentante al Comune competente per territorio, intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità;

- 2) atto di costituzione dell'ente gestore;
- 3) copia dello statuto e del regolamento o, in mancanza, programma dell'attività che l'istituzione si propone di svolgere;
- 4) prospetto dei mezzi finanziari destinati allo svolgimento delle attività;
- 5) planimetria dei locali con l'indicazione delle porte, delle finestre, dei servizi igienici e dell'uso al quale sono destinati i singoli ambienti;
- 6) elenco degli amministratori e del personale educativo con relativo titolo di studio;
- 7) parere motivato delle aziende UU.SS.LL.;
- 8) tabella dietetica settimanale con la indicazione dei singoli alimenti giornalmente somministrati, approvata dall'azienda U.S.L.;
- 9) relazione del servizio sociale comunale.

4.2 Il Comune, valutata la regolarità della suddetta documentazione, emana apposito atto di autorizzazione al funzionamento della struttura. Tale autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo.

4.3 I Comuni sono tenuti ad esercitare la vigilanza e il controllo secondo i criteri stabiliti dall'art. 58, comma 3, legge regionale n. 38/1996, in collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio di igiene pubblica della ASL competente ed in particolare dovranno:

- accertare la rispondenza e la permanenza dei requisiti organizzativi, strutturali o funzionali stabiliti dal regolamento regionale;
- sospendere l'attività del servizio in assenza di autorizzazione ed in presenza di gravi carenze rilevate;
- promuovere la chiusura della struttura in presenza di gravi carenze rilevate.

4.4 I Comuni dovranno invece inviare alla Regione, assessorato politiche per la qualità della vita, copia di provvedimento di autorizzazione rilasciato alle strutture richiedenti con cadenza semestrale.

5. Asili nido privati.

Legge n. 698/75 – 1044/71 – 891/77

Leggi regionali 9/73 – 39/73 – 62/76 – 38/77 – 61/78 – 59/80 – 67/90

Documentazione occorrente:

1. Domanda del legale rappresentante dell'asilo nido;
2. certificato di cittadinanza italiana;
3. certificato di godimento dei diritti politici;
4. certificato del casellario giudiziale;
5. certificato dei carichi pendenti;
6. atto costitutivo (se trattasi di società);
7. indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strutturali a disposizione;
8. regolamento di gestione;
9. relazione programmatica sulla organizzazione funzionale del servizio: finalità e metodi educativi, ricettività dell'asilo nido, articolazione ambientale ed attrezzature, organico del personale e qualificazione professionale, organizzazione del lavoro, organizzazione delle attività del bambino, rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le strutture sociali, sanitarie o formative;

10. planimetrie quotate (in scala 1/100) dei locali con indicazione degli arredi, distinte per le diverse sezioni eventualmente previste per il nido;
11. certificato prevenzione ed infortuni rilasciato dalla struttura preposta;
12. certificato igienico sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;
13. documentazione antimafia D.L. n. 324/90;
14. polizza assicurativa personale e minori;
15. eventuale cambio di destinazione d'uso dei locali.

Il Comune deve verificare:

1. la regolarità della documentazione trasmessa;
2. la ricettività dichiarata e quella accertata, legge regionale n. 59/80, art. 31, nonché il rapporto tra educatori e bambini (1 a 6), quello tra personale ausiliario e bambini (1 a 15) e quello tra metri quadrati coperti complessivi utilizzati per i diversi ambienti e bambini (10 mq a bambino);
3. la idoneità dei locali in relazione alla loro ubicazione, alle necessarie condizioni di sicurezza igiene e funzionalità e quella dei relativi impianti e servizi.

Il Comune avendo accertato la sussistenza dei suddetti requisiti rilascerà opportuna autorizzazione all'apertura ed al funzionamento .

Tale autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri sotto qualsiasi forma ed alcun titolo.

Il Comune verificherà il corretto funzionamento dell'asilo, la puntuale applicazione delle indicazioni della relazione programmatica di cui al n. 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 59/80 nonché la qualità dei mezzi a disposizione, in particolare dovrà:

- accertare la rispondenza e la permanenza dei requisiti richiesti;
- sospendere l'attività in assenza di autorizzazione;
- promuovere la chiusura in presenza di gravi carenze.

Il Comune, semestralmente, invierà alla Regione, assessorato alle politiche per la qualità della vita, copia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati.

6. Considerazioni finali.

Il presente atto stabilisce gli indirizzi per consentire una immediata applicazione delle leggi regionali nn. 4 e 5 del 1997 ed ha validità, ad eccezione dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento degli asili nido privati, fino al momento dell'entrata in vigore delle linee di piano socio-assistenziale e del regolamento di cui all'art. 43 della legge regionale n. 38/1996, secondo il disposto dell'art. 58 comma 5 della predetta legge.

Gli uffici del settore 19 dell'assessorato politiche per la qualità della vita forniranno ogni utile collaborazione finalizzata al miglioramento dell'azione amministrativa.

Parte II

Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sociale concernenti le attività di cui alle lettere c) e d) di cui al punto 1) della deliberazione.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione Lazio di cui al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, i Comuni debbono

osservare le disposizioni previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, delle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 29 e 9 settembre 1996, n. 38.